

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 ottobre 2011, n. 73

Legge regionale 7 febbraio 2006, n. 7 e Regolamento regionale n. 5 del 12 giugno 2006 - Associazioni di promozione sociale - Elezione dei rappresentanti presso l'Osservatorio regionale - Indizione.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle Associazioni di promozione sociale);

Vista la legge regionale 7 febbraio 2006, n. 7 (Disciplina delle Associazioni di promozione sociale) che ha dato attuazione alla l. 383/2000;

Visto, in particolare, l'articolo 10 della l.r. 7/2006 che istituisce l'Osservatorio regionale per l'Associazionismo di promozione sociale composto da:

- a) Presidente della Giunta regionale, o un suo delegato, con funzioni di Presidente;
- b) otto componenti designati dalle Province, uno per ciascuna provincia;
- c) quattro componenti designati dalle associazioni rappresentative delle autonomie locali;
- d) venti componenti in rappresentanza delle associazioni di promozione sociale iscritte al registro regionale di cui un quarto, pari a cinque componenti, della sezione regionale e tre quarti, pari a quindici componenti delle sezioni provinciali;

Visto l'articolo 13 del Regolamento n. 5 del 12 giugno 2006 che disciplina l'elezione dei rappresentanti delle associazioni iscritte al registro regionale, in seno all'Osservatorio regionale e prevede, al comma 2, che il Presidente della Giunta regionale indica l'elezione dei rappresentanti delle associazioni iscritte nella sezione del registro di propria competenza;

decreta

Sono indette per il giorno **19 gennaio 2012** le elezioni dei 5 (cinque) rappresentanti delle associazioni di promozione sociale iscritte alla sezione regionale del Registro regionale, in seno all'Osservatorio regionale costituito ai sensi della l.r. 7/2006;

le operazioni di voto si svolgono presso la Direzione regionale Politiche sociali e Politiche per la famiglia – Corso Stati Uniti 1 – Torino – Sala multimediale piano terra – dalle ore 9,00 alle ore 12,00;

sono eleggibili i soci delle associazioni iscritte alla sezione regionale del Registro regionale alla data dell'indizione dell'elezione, ai quali, secondo le norme statutarie, è conferita, alla data dell'indizione dell'elezione, la rappresentanza legale dell'associazione di appartenenza;

sono altresì eleggibili i soci che, alla stessa data, ricoprono cariche statutarie elettive designati dai rappresentanti legali; in quest'ultimo caso la designazione è controfirmata dal soggetto designato;

alla candidatura del rappresentante effettivo e con le stesse modalità è abbinata la candidatura del rappresentante supplente; il candidato supplente è designato dal candidato effettivo;

ogni associazione, iscritta alla sezione regionale del Registro regionale alla data di indizione dell'elezione, può esprimere un solo candidato effettivo e un solo candidato supplente;

le candidature, corredate dei dati anagrafici e di residenza, dell'indicazione dell'associazione di appartenenza e della carica statutaria ricoperta, devono pervenire alla Direzione regionale Politiche sociali e Politiche per la famiglia – Corso Stati Uniti 1 – 10128 Torino, con comunicazione scritta del rappresentante legale dell'associazione proponente entro il **20 dicembre 2011**;

i nominativi dei candidati effettivi sono posti nella lista in ordine alfabetico ed i nominativi dei candidati supplenti, preceduti dalla dicitura “supplente”, seguono in abbinamento i nominativi dei corrispondenti candidati effettivi; la lista è sottoposta in via esclusiva al voto dei rappresentanti delle associazioni iscritte alla sezione regionale del Registro regionale;

hanno diritto di voto i soci delle associazioni iscritte alla sezione regionale del Registro regionale alla data dell'indizione dell'elezione, ai quali, secondo le norme statutarie, è conferita, alla data dell'indizione dell'elezione, la rappresentanza legale dell'associazione di appartenenza; in caso di impedimento è ammessa la delega in forma scritta del rappresentante legale in favore di altro componente della propria associazione; ogni soggetto elettore ha diritto ad esprimere un voto di preferenza;

sono nominati coloro che ottengono il maggior numero di preferenze da parte degli aventi diritto; in caso di parità è nominato il candidato effettivo più anziano d'età.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010.

Roberto Cota